



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario – <i>Relatore</i>
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata con nota prot. n. 0002052 del 27.01.2025 acquisita da questa Sezione in pari data al prot. n. 4;

VISTA l'ordinanza n. 3/2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per la Camera di consiglio del 20 febbraio 2025;

UDITO il magistrato relatore Dott. Lorenzo Gattoni;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota in epigrafe richiamata, il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata ha richiesto a questa Sezione un parere ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, in merito alla possibilità di utilizzare le risorse finanziarie assegnate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) alla Regione Basilicata per lo svolgimento delle attività delegate al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.).

Nello specifico, sono stati formulati i seguenti quesiti:

- 1) *“se sia possibile utilizzare le risorse AGCOM, vincolate alla copertura dei costi relativi all'esercizio delle funzioni delegate, per il trattamento accessorio, nelle varie forme declinate dalla contrattazione collettiva nazionale (produttività, indennità di specifica responsabilità, retribuzioni di posizione e di risultato di incarichi di Elevata Qualificazione ed altro) del personale regionale adibito all'esercizio delle funzioni delegate, per il periodo relativo all'esercizio delle deleghe e nel rispetto della disciplina prevista dal CCNL anche istituendo una posizione di Elevata Qualificazione per lo svolgimento di una specifica attività delegata”;*
- 2) *“se tali incentivi siano esclusi dai limiti di spesa fissati dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii, purché coprano esaustivamente l'intero costo connesso al trattamento economico accessorio riconosciuto”;*
- 3) *“se ciò sia possibile nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità innanzi illustrate o quale sia, a parere di codesta Corte, l'eventuale diverso percorso da seguire”;*

- 4) *“se sia possibile utilizzare le suddette risorse trasferite dall’AGCOM anche per la stipulazione di contratti a tempo determinato ove sussistano le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c)”*;
- 5) *“se sia possibile escludere dal computo del calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato dall’art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006 quelle sostenute per l’esercizio delle funzioni delegate da AGCOM, ove utilizzate per la stipulazione di contratti a tempo determinato”*;
- 6) *“se ciò sia possibile nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità innanzi illustrate o quale sia, a parere di codesta Corte, l’eventuale diverso percorso da seguire”*.

Considerato in

DIRITTO

1. Ammissibilità soggettiva ed oggettiva

Occorre preliminarmente scrutinare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità soggettiva ed oggettiva necessarie per l’esercizio della funzione consultiva di questa Sezione di Controllo a norma dell’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, il quale – innovando il sistema delle tradizionali funzioni intestate alla Corte dei Conti – ha previsto che *“Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”*.

Il requisito di ammissibilità soggettiva postula la verifica della sussistenza di una doppia legittimazione: l’una di carattere esterno, relativa alla riconducibilità del richiedente tra gli enti legittimati a proporre l’istanza così come individuati dal medesimo art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 (elencazione da ritenersi tassativa in quanto riproduttiva di quella contenuta nell’art. 114 Cost. di cui il predetto art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 costituisce attuazione) e l’altra di carattere interno, volta ad accertare il possesso in capo al soggetto che sottoscrive la richiesta di parere, del potere di rappresentanza nei rapporti con la Corte dei Conti (cfr., tra le varie, Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazioni nn. 11/2020/QMIG e

1/SEZAUT/2021/QMIG; Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 9/2022/PAR e 26/2022/PAR).

Dal punto di vista della c.d. "legittimazione soggettiva esterna" la richiesta di parere in esame è ammissibile, in quanto proviene dalla Regione, come tale inclusa nel perimetro dei soggetti giuridici indicati dalla citata disposizione.

Anche in ordine alla c.d. "legittimazione soggettiva interna", che attiene al potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente nella richiesta di parere, non si ravvisano ostacoli di sorta, in quanto l'istanza è sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, nella sua qualità costituzionalmente prevista, ai sensi dell'art. 121, comma 4, Cost., di organo rappresentativo della Regione ed in quanto tale legittimato a manifestarne all'esterno la volontà.

Per quanto concerne invece il requisito di ammissibilità oggettiva, la funzione consultiva della Corte dei Conti è circoscritta alla "*materia di contabilità pubblica*" che non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, né, d'altro canto, può estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa in quanto "*le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali*" (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006). E' stato tuttavia evidenziato che la funzione consultiva della Corte dei Conti sarebbe troppo limitata se non potesse avere ad oggetto tutti quei "*quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*" (cfr. Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Alla luce di quanto esposto, dunque, si dovranno ritenere inammissibili le richieste di parere che non presentino i caratteri della generalità e dell'astrattezza ma che viceversa concernano valutazioni di casi o atti gestionali specifici tali da determinare un'ingerenza della Corte dei Conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, del tutto incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei Conti quale organo magistratuale.

L'attività consultiva delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti risulta, pertanto, indirizzata a fornire agli enti locali l'indirizzo di un organo magistratuale, indipendente e terzo, in ordine all'interpretazione di disposizioni di legge (che devono essere indicate dall'Ente: cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 56/2016/PAR) in materia di contabilità pubblica, allo scopo di contribuire al superamento di situazioni di incertezza normativa. Sul punto è opportuno sottolineare che *"il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e specifica del soggetto richiedente, deve avere quale precipua finalità quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti afferenti alla contabilità pubblica; a contrario, non è possibile richiedere valutazioni su fattispecie o atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza (e discrezionalità) dell'Amministrazione"* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazione n. 163/2022/PAR).

La richiesta di parere, inoltre, deve essere preventiva rispetto all'adozione da parte dell'Amministrazione di concreti atti di gestione ad essa connessi, non essendo ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva, ovvero con riguardo a comportamenti amministrativi già posti in essere o a provvedimenti già adottati.

L'ausilio consultivo, infine, non può interferire con le funzioni requirenti e/o giurisdizionali della Corte dei Conti né con quelle di altri organi giudiziari: la Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n. 5/AUT/2006 ha esplicitamente affermato che la Corte dei Conti, nell'ambito dell'attività consultiva, non deve inserirsi in vertenze di carattere giudiziario in atto *"o in via di instaurazione"*, come può emergere, ad esempio, da un conflitto prodromico ad un contenzioso. La medesima Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 24/2019/QMIG) si è ulteriormente pronunciata nel senso che *"la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari"*.

In considerazione di quanto sin qui evidenziato, il Collegio reputa la richiesta di parere formulata dalla Regione Basilicata ammissibile dal punto di vista oggettivo nei suoi caratteri di generalità ed astrattezza, atteso che i quesiti posti concernono essenzialmente il perimetro applicativo di disposizioni relative al rispetto di vincoli di spesa del personale, come tali riconducibili al coordinamento della finanza pubblica e, dunque, alla materia della contabilità pubblica. Invero, la soluzione che verrà offerta agli stessi consentirà l'enunciazione di principi potenzialmente applicabili da parte di altre regioni a fronte della medesima problematica, sebbene l'istanza in esame sia parzialmente "calibrata" sullo specifico caso di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dall'AGCOM alla Regione Basilicata per l'esercizio delle attività delegate al Co.Re.Com. istituito presso il Consiglio Regionale.

2. Merito.

In via preliminare, prima di procedere all'esame nel merito dei quesiti formulati, si ritiene opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento in cui si iscrive la richiesta di parere de qua.

L'articolo 1, comma 13, legge 31 luglio 1997, n. 249 recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* ha previsto l'istituzione, con legge regionale, dei Comitati regionali per le comunicazioni per assicurare, a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione. In attuazione di tale disposizione normativa, con la legge regionale 27 marzo 2000, n. 20, è stato istituito presso il Consiglio Regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Basilicata che, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Co.Re.Com., quale organo regionale, svolge le funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia, della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione (cfr. art. 2, comma 2, L.R. n. 20/2000). Il medesimo, inoltre, quale organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni, esercita tutte le funzioni delegate dalla stessa ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (cfr. art. 14, comma 1, L.R. n. 20/2000)¹.

L'AGCOM, per l'esercizio delle funzioni delegate, assegna e trasferisce alla Regione Basilicata le necessarie risorse finanziarie che vengono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "*Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com.*" ed inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio Regionale (cfr. art. 14, comma 4, L.R. n. 20/2000).

L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio Regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio (cfr. art. 14, comma 3, L.R. n. 20/2000)².

Così sinteticamente delineato il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene di dover raggruppare, per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica, i quesiti 1), 2), 3) e 4), 5), 6), fornendo soluzione unica ad essi.

2.1 Quesiti 1), 2) e 3).

L'Ente, con i primi tre quesiti, ha interrogato questo Collegio in ordine alla possibilità di utilizzare le risorse assegnate dall'AGCOM e vincolate alla copertura dei costi relativi all'esercizio delle funzioni delegate, per il finanziamento del trattamento accessorio, nelle varie forme declinate dalla contrattazione collettiva nazionale (produttività, indennità di specifica responsabilità, retribuzioni di posizione e di risultato di incarichi di Elevata

¹ Il *dossier* della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome (dicembre 2007) qualifica i Co.Re.Com. "organi misti" in quanto "*organi delle Regioni da un punto di vista strutturale tanto che sono istituiti e disciplinati dalle Regioni, ma anche organi dell'Autorità dal punto di vista delle funzioni che svolgono. C'è, quindi, una doppia dipendenza strutturale e funzionale*".

² In allegato alla richiesta di parere è stata trasmessa copia della Convenzione stipulata dall'AGCOM e dal Co.Re.Com. Basilicata per il conferimento e l'esercizio delle funzioni delegate, di durata quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2023 (art. 3).

Qualificazione ed altro), del personale regionale adibito all'esercizio delle funzioni delegate, per il periodo relativo all'esercizio delle deleghe e nel rispetto della disciplina prevista dal CCNL, anche istituendo una posizione di Elevata Qualificazione per lo svolgimento di una specifica attività delegata. Ha chiesto, inoltre, se tali incentivi siano esclusi dai limiti di spesa fissati dall'art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017, purché coprano esaustivamente l'intero costo connesso al trattamento economico accessorio riconosciuto.

Sul punto, il Collegio ritiene di non dover discostarsi dai principi enunciati in materia dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 23/SEZAUT/2017/QMIG.

In particolare, nella suddetta deliberazione, la Sezione delle Autonomie ha stabilito alcune condizioni in presenza delle quali è possibile utilizzare il contributo assegnato dall'AGCOM anche per il finanziamento del trattamento accessorio, nelle varie forme declinate dalla contrattazione collettiva nazionale (produttività, indennità di specifica responsabilità ed altre indennità), del personale regionale adibito all'esercizio delle funzioni delegate, per il periodo relativo all'esercizio delle deleghe, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto.

La prima condizione è rappresentata dalla circostanza che *"le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dai contributi dell'Autorità"* ovvero *"detti contributi devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento economico accessorio"*, con la conseguenza che la Regione Basilicata dovrà verificare, sia a preventivo che a consuntivo, l'effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e (a consuntivo) di poter erogare i compensi.

La prima condizione postula, pertanto, la non incidenza sul bilancio dell'Ente della spesa per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi compresa eventualmente quella necessaria all'erogazione del trattamento accessorio, infatti *"l'eventuale ricorso a risorse ulteriori a carico del bilancio dell'ente, anche se in misura parziale e con una funzione meramente integrativa del contributo proveniente dall'AGCOM ove insufficiente ad assicurare l'integrale copertura della spesa sostenuta per l'espletamento delle funzioni delegate e le forme di incentivazione economica ad esse correlate, comporterebbe l'impossibilità di utilizzare le risorse dell'AGCOM per il pagamento del trattamento accessorio"* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 2/2021/PAR).

Questo Collegio sottolinea, dunque, la necessità della totale assenza di oneri a carico del bilancio regionale, in quanto l'intero costo da sostenersi per il trattamento economico accessorio deve essere integralmente ed esclusivamente coperto dalle risorse assegnate dall'AGCOM.

La seconda e la terza condizione individuate dalla Sezione delle Autonomie consistono, rispettivamente, nella *"necessità del mantenimento del vincolo di destinazione nelle varie declinazioni del trattamento accessorio previste dal CCNL"* e nel rispetto di *"tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio, evitando meccanismi di distribuzione indistinta, invece che parametrati alle mansioni svolte e/o al raggiungimento di obiettivi predeterminati e consuntivabili"*, non essendo consentito il ricorso a meccanismi di erogazione *"a pioggia"* per la semplice circostanza che il personale svolga le sue mansioni all'interno del Co.Re.Com.

In presenza di tali presupposti è possibile, altresì, utilizzare il contributo assegnato dall'AGCOM per finanziare integralmente l'istituzione di una nuova posizione di Elevata Qualificazione per l'espletamento di una specifica attività delegata. A tal proposito, si rende necessaria da parte dell'Ente l'individuazione nominativa dell'unità di personale cui attribuire la posizione di Elevata Qualificazione, da adibire allo svolgimento esclusivo dell'attività delegata non potendo, in alcun modo, tale unità, essere destinata all'esercizio di compiti legati a specifiche esigenze regionali al cui finanziamento dovrebbe provvedere la Regione. Militano, in tal senso, gli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com. dettati dall'AGCOM con delibera 52/99/CONS del 28 aprile 1999, laddove, con riferimento al personale, sono mantenuti ben distinti l'esercizio di compiti attinenti a specifiche esigenze regionali da quello di mansioni inerenti allo svolgimento delle attività delegate ed il relativo finanziamento: si intende fare riferimento, nello specifico, al disposto di cui all'art. 1, lett. B), punto 3) della delibera 52/99/CONS - *"Al finanziamento dei Comitati provvedono in parte, le Regioni, per l'esercizio dei compiti legati a specifiche esigenze regionali, e in parte l'Autorità, per l'esercizio delle funzioni delegate. Per quanto riguarda invece lo status giuridico ed economico del personale, sembra opportuno che la relativa definizione sia affidata alla legge regionale"* - (enfasi aggiunta).

Inoltre, la durata della istituenda posizione di Elevata Qualificazione non potrà eccedere il periodo relativo all'esercizio delle attività delegate al Co.Re.Com. e, in via simmetrica, dei finanziamenti corrisposti a tal fine dall'AGCOM.

Infine, con riferimento alla possibilità di esclusione di dette risorse dai limiti di spesa del personale di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017 purché coprano esaustivamente l'intero costo connesso al trattamento economico accessorio riconosciuto, il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile stratificatosi in materia. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, si evidenzia che la Sezione delle Autonomie ha affrontato la questione della derogabilità del limite di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017³, con due deliberazioni, la n. 20/SEZAUT/2017/QMIG e la n. 23/SEZAUT/2017/QMIG (innanzi richiamata), relative a due fattispecie analoghe ovvero l'una riguardante i compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (in conformità con l'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell'Unione Europea) con riguardo ad attività finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE), e l'altra afferente agli incentivi al personale per l'esercizio delle funzioni delegate dall'AGCOM in quanto trasferite, per effetto di convenzioni, ai Co.Re.Com. regionali, come nel caso di specie.

In entrambi i casi, la Sezione delle Autonomie ha riconosciuto, a determinate condizioni, la non applicabilità dei limiti di spesa previsti dall'art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017, trattandosi di "spese etero-finanziate" dal carattere neutrale, che impattano soltanto in modo figurato sul bilancio dell'ente e sui relativi equilibri. Nello specifico, per i compensi corrisposti a valere sui fondi SIE, la Sezione delle Autonomie ha affermato che gli stessi

³ "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza.

Per gli incentivi al personale regionale adibito all'esercizio delle funzioni delegate dall'AGCOM, per effetto di convenzioni, ai Co.Re.Com. regionali, la Sezione delle Autonomie, con la succitata deliberazione n. 23/SEZAUT/2017/QMIG, ha applicato *mutatis mutandis* il medesimo principio purché sussistano, in aggiunta, tutte e tre le condizioni sopra specificate.

Tali coordinate ermeneutiche sono state recepite e ribadite dalla successiva giurisprudenza contabile chiamata a pronunciarsi sulla esclusione di determinate tipologie di spese dai limiti di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017 (cfr., tra le varie, Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazioni nn. 56/2019/PAR e 51/2020/PAR; Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 2/2021/PAR, avente ad oggetto un caso analogo a quello in esame; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazione n. 6/2022/PAR; Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazione n. 79/2022/PAR).

Alla luce di quanto sin qui illustrato, in risposta ai primi tre quesiti formulati dall'Ente, si può concludere affermando che *“se sussistono le condizioni individuate dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 23/2017/QMIG (in estrema sintesi: la copertura totale dell'importo erogato al personale regionale a titolo di trattamento accessorio per l'esercizio delle funzioni delegate, la verifica della capienza, a preventivo e a consuntivo, delle risorse dell'AGCOM per l'integrale copertura delle spese da sostenere tanto per l'esercizio delle funzioni delegate quanto per l'erogazione degli emolumenti accessori, il mantenimento dell'originario vincolo di destinazione), è ammessa la possibilità di utilizzare le risorse dell'AGCOM per il trattamento accessorio e di escludere la spesa a tal fine sostenuta dal computo del limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017”* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 2/2021/PAR, citata).

2.2 Quesiti 4), 5), e 6)

L'Ente, con gli ultimi tre quesiti, ha interrogato questo Collegio in ordine alla possibilità di escludere dal computo del calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato dall'art. 1, comma 557 e ss., L. n. 296/2006, quelle sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate dall'AGCOM, ove utilizzate per la stipulazione di contratti a tempo determinato con soggetti esterni alla Regione Basilicata.

Anche in questo caso, il Collegio ritiene di dover dare continuità ai principi espressi in materia dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione 23/SEZAUT/2017/QMIG, avente portata nomofilattica.

In tale deliberazione, si è evidenziato che l'attribuzione ai Co.Re.Com. di ulteriori funzioni oltre a quelle proprie (conferite con legge statale e/o regionale) comporta la necessità di utilizzare specifiche professionalità che, se non presenti all'interno dell'organico regionale, devono essere acquisite all'esterno.

La "straordinarietà" delle funzioni delegate, cui è correlata l'erogazione di risorse finanziarie da parte dell'AGCOM, implica che l'eventuale spesa aggiuntiva per l'assunzione di risorse umane non debba essere compresa ai fini del calcolo del limite fissato dall'art. 1, comma 557 e ss., L. n. 296/2006, purché vengano rispettate le seguenti condizioni: **a)** assenza di oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di operazione che deve rimanere assolutamente neutra sul bilancio regionale, che neanche in minima parte può assumersi un onere di contribuzione, posto che l'intera copertura di essa rimane a carico delle risorse finanziate dall'AGCOM per l'esercizio delle funzioni delegate; **b)** assenza di adeguate professionalità all'interno della Regione (da intendersi, quindi, all'interno del Co.Re.Com., del Consiglio e della Giunta dell'Ente)⁴; **c)** la durata dei contratti deve essere strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti (dunque, contratti a tempo determinato, o di somministrazione, o comunque con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione).

⁴ In merito, il Collegio, ad ulteriore specificazione del principio dettato dalla Sezione delle Autonomie, sottolinea la necessità di procedere ad una preventiva ed effettiva ricognizione della inesistenza di professionalità interne all'Ente per lo svolgimento delle attività delegate, costituendo, come noto, il ricorso a figure esterne, un'ipotesi di natura eccezionale, strettamente connessa alla esecuzione di prestazioni di natura straordinaria, temporanea ed altamente qualificate.

La Sezione delle Autonomie ha chiarito che la sussistenza delle predette condizioni deve essere rigorosamente dimostrata, trattandosi di ipotesi derogatorie nel quadro di un ordinamento ormai informato al principio del contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento a quella per il personale, assumendo notevole importanza, in tale prospettiva, *“l’assenza di oneri a carico del bilancio regionale, che, di fatto diventa una sorta di pre-requisito in assenza del quale non è comunque possibile procedere ad ulteriori valutazioni”*.

3. Infine, con riguardo alla richiesta formulata dalla Regione Basilicata circa il *“percorso da seguire”* per l’applicazione dei principi enunciati nei precedenti paragrafi, questo Collegio non può che limitarsi a raccomandarne la scrupolosa osservanza essendo rimessa alla discrezionalità dell’Ente la loro declinazione in concreto, pena, in caso contrario, l’introduzione surrettizia di forme non consentite di cogestione amministrativa.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata rende al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata il parere nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

Il Relatore

Dott. Lorenzo GATTONI

Il Presidente

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2025

Il Funzionario Preposto ai Servizi di Supporto

Dott. Giovanni CAPPIELLO